



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 06 del 23 settembre 2020

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Parere tecnico</i></p> <p style="text-align: center;">Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 3623</p>
Proponente:	SARPOM srl

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

-il d.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

-il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina del rappresentante della Regione Piemonte;

PREMESSO che:

La società proponente SARPOM chiede la modifica del D.M. n. 15 del 29/1/2015 come modificato dal D.M. n. 170 del 15/6/2016 relativo alla “Modifica gestionale della raffineria Saprom di S. Marino di Trecate. Quadro prescrittivo D. Parere n. 3084 adottato dalla Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS (“CTVA”) in data 19/7/2019.

La società Sarpom s.r.l., con nota prot. 284 del 12/07/2016, acquisita al prot. 18427/DVA del 13/07/2016, ha sollevato alcuni dubbi interpretativi ed evidenziato la presenza di incongruenze nei quadri prescrittivi VIA e AIA del decreto n. 170 del 15/06/2016 che ha modificato il decreto VIA/AIA n. 15 del 29/01/2015 relativo al progetto “Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Martino di Trecate”.

Atteso che allora era in corso il complessivo riesame dell’AIA per l’esercizio della raffineria di S. Martino di Trecate, la Commissione tecnica di valutazione dell’impatto ambientale VIA e VAS, con parere n. 2212 del 28/10/2016, ha ritenuto che le questioni sollevate dalla Società potessero essere esaminate nell’ambito di detto procedimento di riesame.

Con successiva nota prot. 201 dell’11/05/2017, acquisita al prot. 11083/DVA del 12/05/2017, la società Sarpom s.r.l. ha chiesto di intervenire su alcune prescrizioni del decreto n. 170 del 13/06/2016, riformulando la precedente richiesta del 12/07/2016 e, a tal fine, ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori.

Con nota prot. 12299/DVA del 25/05/2017 la Direzione Generale del MATTM ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS.

In data 04/10/2018 è stato emanato il decreto n. 277 di riesame dell’AIA della raffineria di S. Martino di Trecate con il quale, come convenuto, sono state apportate anche delle modifiche al citato decreto VIA/AIA n. 170 del 13/06/2016, al fine di individuare quadri prescrittivi VIA e AIA coerenti e aggiornati alla luce delle “Conclusioni sulle BAT” relative al settore della raffinazione di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 09/10/2014. In particolare, l’art. 8, comma 1, di detto decreto di riesame ha disposto la perdita di efficacia di alcune prescrizioni VIA del decreto n. 170 del 13/06/2016 (prescrizioni di cui alla sezione A) nonché di tutte le prescrizioni AIA (prescrizioni di cui alla sezione B).

Allo stato, pertanto, sono in vigore le rimanenti prescrizioni VIA del decreto n. 170 del 13/06/2016 individuate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (sezione A), dal

Ministero per i beni e le attività culturali (sezione C) e dalla Regione Piemonte (sezione D), nonché le prescrizioni AIA del decreto n. 277 del 04/10/2018.

Con il parere n. 3084 del 19/07/2019, che ha sostituito il parere n. 2937 del 01/02/2019 precedentemente emesso, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso le proprie valutazioni relativamente alle richieste formulate dalla Società con nota dell'11/05/2017, anche alla luce delle disposizioni del decreto AIA n. 277 del 04/10/2018.

Con Nota Prot. 070/2020 la Società Sarpom ha chiesto la modifica del D.M. n. 15 del 29/1/2015 come modificato dal D.M. n. 170 del 15/6/2016 relativo alla "Modifica gestionale della raffineria Sarpom di S. Marino di Trecate. Quadro prescrittivo D. In tal senso, ha presentato proprie osservazioni.

RILEVATO che per il progetto in questione:

La società SARPOM presentò nel giugno 2012, a seguito della domanda di AIA del 2006, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione alla Modifica gestionale degli impianti esistenti atta a consentire la capacità massima tecnico-bilanciata di lavorazione pari a 9 milioni di tonnellate/anno, richiesta nella predetta domanda, ma superiore rispetto alla capacità dichiarata sino a quel momento nella documentazione presentata al MATTM in relazione agli aspetti di valutazione di impatto ambientale.

Considerato che l'allora vigente comma 1 dell'articolo 10 del d.lgs. 152/2006 prevedeva che il provvedimento di VIA facesse luogo dell'AIA, il MATTM dispose l'unificazione della procedura di VIA con quella di AIA in corso. In occasione di tale procedimento, la Regione Piemonte espresse il proprio parere con la deliberazione della Giunta Regionale n. 7444 del 2014 intendendo che l'intero apparato prescrittivo dovesse essere applicato senza distinzione di ambito tra VIA e AIA, pure considerato che – trattandosi di VIA gestionale e postuma – le predette condizioni non potevano riferirsi a fasi realizzative o costruttive. Il d.m. 15/2015, recepì tali intendimenti prevedendo alla Sezione d) dell'Allegato 1 che le prescrizioni previste dal parere espresso dalla Regione Piemonte dovessero essere ottemperate anche "... ove queste superino le prescrizioni di cui al punto B)".

In occasione del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata inizialmente con il d.m. 15/2015, successivamente modificato con il d.m. 170/2016, la Conferenza dei Servizi ha stabilito che tale ultimo decreto dovesse essere modificato con la finalità di scorporare le prescrizioni strettamente relative all'esercizio dell'attività da quelle di carattere costitutivo e aventi effetti sulle scelte generali di tutela e salvaguardia ambientale. Conseguentemente, le prime confluirono nel provvedimento di AIA vigente (d.m. 277/2018) e, in quanto alle seconde, la competente Divisione del Ministero avrebbe proceduto alla revisione del citato d.m. 170/2016 al solo fine di rimettere il provvedimento alla luce del suddetto scorporo.

Difatti, l'articolo 8 del d.m. 277/2018 dispone la perdita di efficacia delle prescrizioni di cui alla Sezione B e di un elenco definito di prescrizioni di cui alla Sezione A del d.m. 170/2016, in quanto riprese e incorporate nel provvedimento di AIA.

RILEVATO che:

il presente parere ha per oggetto l'esame della richiesta di modifica del D.M. 15/2015 come modificato dal D.M. 170/2016, relativamente alle prescrizioni di cui al parere espresso dalla Regione Piemonte (delibera della Giunta n.27-7444 del 15/04/2014), con riferimento alla ottemperanza delle prescrizioni non già ricomprese o in contrasto con le prescrizioni di cui alla sezione A) paragrafo 1.1. del Decreto;

Per quanto riguarda le prescrizioni 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.153.25,

RILEVATO che:

hanno perso efficacia in quanto sono state "eliminate" dal DM 170/2016

Per quanto riguarda le prescrizioni 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.29, 3.30, 4.1, 4.2., 4.3, 7.1, 7.2.

RILEVATO che:

perdono efficacia in quanto sono da considerarsi superate da corrispondenti prescrizioni contenute nella sezione A del Decreto 170/18, in quanto identiche ovvero riformulate

Per quanto riguarda le prescrizioni 3.16 e 3.28

RILEVATO che:

hanno perso efficacia in quanto corrispondenti a prescrizioni della sezione A riformulate dal PIC del D.M. 277/2018

Per quanto riguarda le prescrizioni 3.2 e 3.20, attenzionate nella nota della Regione Piemonte 13.200.50/AIASTAT

RILEVATO che:

hanno perso entrambe efficacia, in quanto: la prescrizione 3.2 è stata riformulata dalle prescrizioni A2 e A3 del DM 170/2016 che, ai sensi dell'art. 8 del DM 277/2018 "perdono efficacia" e il cui contenuto è superato da quello delle prescrizioni PIC 11 e 17 del DM 277/2018, come confermato da parere CTVA 3084/2019; la prescrizione 3.20 è stata riformulata dalla prescrizione A21 del DM 170/2016 che, ai sensi dell'art. 8 del DM 277/2018 "perde efficacia"; il contenuto della prescrizione 3.20 è corrispondente a quello della prescrizione PIC 28 del DM 277/2018, come confermato da parere CTVA 3084/2019

Per quanto riguarda le prescrizioni 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3

RILEVATO che:

perdono efficacia in quanto sono "già ricomprese [...] con le prescrizioni di cui alla sezione A), paragrafo 1.1, del presente allegato" come confermato dal Parere CTVA.

CONSIDERATO

-che non è più necessario mantenere nel quadro prescrittivo di cui al D.M. n. 15 del 2015 e s.m.i. alcuna delle prescrizioni di cui al parere della Regione Piemonte

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In merito al parere CTVA si evidenzia la sola esigenza di non mantenere nel quadro prescrittivo di cui al D.M. n. 15 del 29/01/2015 e successive modificazioni alcuna delle prescrizioni di cui al parere espresso dalla Regione Piemonte (delibera della Giunta n.27-7444 del 15/04/2014), relative alla ottemperanza delle prescrizioni non già ricomprese o in contrasto con le prescrizioni di cui alla sezione A) paragrafo 1.1. del Decreto. Infatti, al fine di avere un unico quadro prescrittivo VIA aggiornato allo stato degli atti, ai sensi del decreto interministeriale 24 dicembre 2015 "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*", e di aggiornare le modalità di attuazione delle prescrizioni di cui alla se. A e sez. D, si ritiene, accogliendo così le osservazioni della Società SARPOM, che non è più necessario mantenere nel quadro prescrittivo di cui al D.M. n. 15 del 2015 e s.m.i. alcuna delle prescrizioni di cui al parere della Regione Piemonte, per i seguenti motivi:

- le prescrizioni 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.153.25, hanno perso efficacia in quanto sono state "eliminate" dal DM 170/2016

- le prescrizioni 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.29, 3.30, 4.1, 4.2., 4.3, 7.1, 7.2 perdono efficacia in quanto sono da considerarsi superate da corrispondenti prescrizioni contenute nella sezione A del Decreto 170/18, in quanto identiche ovvero riformulate. Tali prescrizioni della sezione A

hanno a loro volta “perso efficacia” in quanto ai sensi dell’art.8 del D.M. 277/2018 ed il cui contenuto è superato da quello delle prescrizioni contenute nel PIC o nel PMC del D.M. 277/2018.

- le prescrizioni 3.16 e 3.28 hanno perso efficacia in quanto corrispondenti a prescrizioni della sezione A riformulate dal PIC del D.M. 277/2018, come confermato dal medesimo Parere CTVA;

- le prescrizioni 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, infine, perdono efficacia in quanto sono “già ricomprese [...] con le prescrizioni di cui alla sezione A), paragrafo 1.1, del presente allegato” come confermato dal Parere CTVA.

Il Presidente
Ing. Luigi Boeri